REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 53/91 della Commissione [3], che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, ha ridotto talune aliquote di dazi autonomi fino al 31 dicembre 1991, conformemente allo scambio di lettere che completa l'accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America riguardo alla conclusione delle negoziazioni secondo l'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/91 del Consiglio [5] prevedeva che la Comunità doveva in particolare applicare le stesse riduzioni tariffarie autonome fino al 31 dicembre 1992;

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3920/91 [6] la riduzione delle aliquote in questione era applicabile fino al 31 dicembre 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio [7] prevede, in particolare, che la Comunità applichi le stesse riduzioni tariffarie autonome fino al 31 dicembre 1993;

considerando che occorre quindi modificare la nomenclatura combinata per tener conto della proroga della riduzione delle stesse aliquote di dazi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, la riduzione delle aliquote dei dazi fissata dal regolamento (CEE) n. 53/91, il quale è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 3920/91 della Commissione, che scade il 31 dicembre 1992, è prorogata fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.
[4] GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.
[5] GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35.
[6] GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 36.
[7] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.